



COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

COPIA

SETTORE RAGIONERIA - FINANZA
UFFICIO: RAGIONERIA - FINANZA

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 16 DEL 28-01-2021

Reg. Settore n. 7

Responsabile del Procedimento: Manara Dott. Riccardo

CIG:

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 470 RG DEL 22/12/2020 ED ATTI CONSEGUENTI E DEL BANDO RELATIVI ALL' INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA "C1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"

L'anno duemilaventuno, il giorno ventotto del mese di gennaio,

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RAGIONERIA - FINANZA**

adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 78 del 02.10.2020, con la quale è stato approvato il programma triennale dei fabbisogni di personale per il triennio 2021/2023, e sono stati individuati n. 1 posto da ricoprire per la qualifica di istruttore amministrativo – ragioneria – contabile, cat. C. posizione economica C1.
- la propria determinazione n. 470 RG del 22/12/2020 “indizione di concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato appartenente alla Categoria "C1 - Istruttore Amministrativo Contabile - approvazione del bando di concorso”;

PRESO ATTO che nel predetto avviso di selezione pubblica le domande di partecipazione dovevano pervenire entro il giorno 29 gennaio 2021 come anche comunicato sulla piattaforma www.asmelab.it, piattaforma utilizzata per la presentazione delle domande di partecipazione;

DATO ATTO che il bando di concorso è stato affisso all'albo pretorio *on line* del sito internet del Comune di Gazzo Veronese nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" sottosezione "Bandi di concorso" dal giorno 22 dicembre 2020 al giorno 29 gennaio 2021, ma non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in quanto si è ritenuto che detta norma fosse stata superata sia dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 69 del 2009 il quale prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati, sia dall'art. 35 c. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001 il quale prevede che le procedure di reclutamento nelle amministrazioni pubbliche si conformano ai principi di "adeguata pubblicità" della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

RILEVATO, tuttavia, a seguito di ulteriore approfondimento operato "*motu proprio*" dall'Amministrazione - e confermato da pronunce giurisprudenziali, (tra le quali Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 10 dicembre 2015 n. 227, T.A.R. Campania, sezione V, sentenza n. 3433/2017 del 27.06.2017) che dichiarano l'illegittimità di un concorso a pubblico impiego per mancata pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, di dover rivedere la procedura di pubblicizzazione adottata dall'Ente;

VISTO, in particolare, l'art. 4 del D.P.R. n. 487/1994 il quale prevede che il bando di concorso debba essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e che per gli enti locali la pubblicazione del Bando sulla Gazzetta Ufficiale può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 4 comma 1 bis);

CONSIDERATO che, come ribadito anche dalle sentenze sopra richiamata l'obbligo di pubblicazione sulla G.U. per i bandi di concorsi a pubblico impiego, stabilito dal sopracitato art. 4 del D.P.R. n. 487/1994, costituisce una regola generale attuativa dell'art. 51 c. 1 e dell'art. 97 c. 3 della Costituzione e che tale regola non può ritenersi incisa né dall'art. 32, c. 1, della legge n. 69 del 2009 né dall'art. 35 c. 3 lett. a) del D. Lgs. n. 165/2001 che hanno fissato criteri di pubblicità in aggiunta e non in sostituzione della norma di carattere generale;

RILEVATO inoltre, come affermato nelle citate sentenze, che l'assenza di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale comporta la legittimazione di una sua impugnazione da parte di chiunque abbia avuto interesse a parteciparvi, e quindi anche da parte di chi non abbia partecipato alla selezione, atteso che la mancata partecipazione, è dipesa proprio dalla mancata pubblicazione del bando, in violazione della normativa vigente;

RITENUTO dunque opportuno per questa Amministrazione procedere all'annullamento d'ufficio della

determinazione n. 470 RG del 22/12/2020 e atti conseguenti e dunque del bando in oggetto in via di autotutela, al fine di non inficiare la procedura ed evitare eventuali contenziosi ma soprattutto al fine di garantire la più piena pubblicità e quindi un'effettiva maggiore possibilità di agire in attuazione del precetto di cui all'art. 97 della Costituzione.

VISTO il bando di concorso pubblico in oggetto, approvato con determinazione n. 470 RG del 22/12/2020, il quale al punto 13) "Disposizioni Finali" prevede il diritto insindacabile dell'Amministrazione Comunale di revocare il bando, senza che i concorrenti possano sollevare obiezioni o vantare diritti di sorta;

RICHIAMATA la giurisprudenza assolutamente prevalente che ritiene l'autotutela espressione del potere discrezionale della P.A. da esercitare previa comparazione e ponderazione tra l'interesse pubblico e l'interesse privato, tenendo conto in particolare dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni consolidate e del conseguente affidamento derivante dal comportamento seguito dall'Amministrazione (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, 8 febbraio 2010, n. 592; Sez. V, 12 febbraio 2010, n.743; Sez. V, 28 gennaio 2010, n.363);

RAVVISATA l'assoluta necessità di effettuare una rigorosa comparazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, rilevanti nel caso concreto;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico, di rilevanza costituzionale, alla buona organizzazione degli uffici pubblici in modo che siano garantiti il buon andamento e l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, rivalutato anche alla luce delle più recenti normative e pronunce, porta a ritenere quantomeno inopportuno il mantenimento e il completamento della procedura concorsuale, anche per il rischio concreto ed attuale di ricorso attivabile da parte di chi dovesse ritenersi pregiudicato nell'esercizio dei propri diritti proprio a causa della mancata pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

ACCERTATO dunque che sussiste nel caso di specie un interesse pubblico all'annullamento della procedura selettiva, diverso da quello del mero ripristino della legalità violata, e che detto interesse deve essere considerato prevalente rispetto alla conservazione della medesima, avuto anche riguardo agli interessi dei destinatari e dei controinteressati;

RILEVATO peraltro che non si è ancora provveduto all'espletamento delle prove concorsuali, per cui un eventuale provvedimento di annullamento in autotutela non viene a ledere posizioni giuridiche qualificate riconosciute meritevoli di particolare apprezzamento, essendo l'interesse dei concorrenti di tipo recessivo rispetto al prevalente e rivalutato interesse pubblico teso alla buona organizzazione degli uffici pubblici ed alla gestione efficiente ed economicamente efficace del procedimento amministrativo;

VISTO l'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., che dispone testualmente "*1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero*

da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.”

RICHIAMATO ancora il consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale *“la Pubblica Amministrazione è titolare dell’ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di concorso pubblico fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti vantano all’uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze siffatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliano la prosecuzione dell’iter concorsuale rendendone evidente l’inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di un bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, **nemmeno si richiede la comunicazione di avvio del procedimento**, come disposto dall’art. 13, primo comma, della L. n. 241 del 1990”* (Consiglio di Stato, Sez. III, Sentenza 1^a agosto 2011, n. 4554 v. anche TAR dell’Abruzzo, sede staccata di Pescara, n. 51 del 15 febbraio 2016).

RITENUTO pertanto necessario ed opportuno procedere all’annullamento in via di autotutela della propria determinazione n. 10 del 24.01.2018 e come conseguenza alla revoca del bando di concorso in parola e di tutti gli atti connessi e conseguenti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

RITENUTO opportuno, inoltre, comunicare l’annullamento in oggetto mediante apposito avviso da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all’albo pretorio comunale, dando atto che lo stesso ha valore di notifica.

RITENUTO, infine, opportuno comunicare a tutti coloro che hanno presentato domanda di partecipazione l’annullamento in oggetto, al fine di garantire la massima trasparenza e conoscibilità di quanto determinato;

DETERMINA

- 1) di prendere atto della premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di procedere, per quanto sopra, all’annullamento d’ufficio in via di autotutela, ex art.21-nonies della legge n. 241/1990 e s.m.i., della propria determinazione n. 10 del 24.01.2018 ed atti conseguenti e dunque del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato appartenente alla Categoria "C1 - Istruttore Amministrativo Contabile;
- 3) di rendere noto quanto sopra mediante apposito avviso, da pubblicare sul sito internet del Comune, nonché all’albo pretorio *on line*, dando atto che lo stesso ha valore di notifica;

- 4) di comunicare il presente annullamento a tutti coloro che hanno presentato istanza di partecipazione, mediante l'indirizzo mail dagli stessi indicato;
- 5) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" – sottosezione "Bandi di concorso" – dando atto che lo stesso opera con efficacia "ex tunc";
- 6) di disporre a favore di coloro che hanno presentato istanza di partecipazione al concorso "de quo" il rimborso dell'importo versato a titolo di tassa di selezione;
- 7) di rendere immediatamente esecutivo il presente annullamento d'ufficio in via di autotutela;

Il Responsabile del Settore

Manara Dott. Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

*Certificato di esecutività e
copertura finanziaria*

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 16 DEL 28-01-2021

Reg. Settore n. 7

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 470 RG DEL 22/12/2020 ED ATTI CONSEGUENTI E DEL BANDO RELATIVI ALL' INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA "C1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"

CIG:

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Con parere Favorevole* in ordine alla regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, a norma dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000) si attesta che la presente determinazione è divenuta esecutiva in data 28-01-2021.

*per la motivazione indicata con nota:

Il Responsabile del Settore

Ragioneria-Finanza

Manara Dott. Riccardo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa



COMUNE DI GAZZO VERONESE
Provincia di Verona

Allegato di pubblicazione

DETERMINAZIONE REG. GEN. N. 16 DEL 28-01-2021

Reg. Settore n. 7

Oggetto: ANNULLAMENTO D'UFFICIO IN AUTOTUTELA DELLA DETERMINAZIONE N. 470 RG DEL 22/12/2020 ED ATTI CONSEGUENTI E DEL BANDO RELATIVI ALL' INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO APPARTENENTE ALLA CATEGORIA "C1 - ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE"

CIG:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 28-01-2021, con R.P. n. 54.

Gazzo Veronese, lì 28-01-2021

Il Responsabile del Procedimento
Manara Dott. Riccardo